



ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4562 del 07/09/2018
Oggetto	D.LGS. 152/2006 PARTE QUARTA ART. 209 E S.M.I. - DITTA CHIBO S.r.l. - RINNOVO AUTORIZZAZIONE UNICA IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R4 , R5) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, UBICATO IN VIA NOBEL N. 27- 29/A - 43122 PARMA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4750 del 07/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 49/2014;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.
- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A +B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- l'incarico dirigenziale conferito con DDG 114/2017 e successivamente prorogato;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15.12.2017;

### PREMESSO:

- che con determinazione del Dirigente n. 2962 del 25/08/2003 rilasciata dalla Provincia di Parma la Ditta CHIBO AMBIENTE S.r.l. è stata autorizzata a svolgere l'attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13 e R5), con sede legale e impianto in Via Nobel n. 27-29/A – 43122 Parma, sino al 31/08/2008;

- che con determinazione del Dirigente n. 2803 del 08/08/2007 la Provincia di Parma ha rilasciato alla Ditta CHIBO AMBIENTE S.r.l. la modifica sostanziale all'autorizzazione (Det. 2962/2003) per l'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13 - R4 e R5);
- che con determinazione del Dirigente n. 2802 del 07/08/2008, a valle di procedura di V.I.A. e di istanza di rinnovo, la Provincia di Parma ha rilasciato alla Ditta CHIBO AMBIENTE S.r.l. (C.F.: 01408290359) rinnovo dell'autorizzazione a svolgere l'attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13-R4 e R5), con sede legale e impianto in Via Nobel n. 27-29/A – 43122 Parma, sino al 31/08/2018, la stessa Determina è stata rettificata con Det. n. 3382 del 01/10/2008;
- che con determinazione del Dirigente n. 4439 del 05/12/2008 e s.m.i. è stata rilasciata dalla Provincia di Parma alla Ditta CHIBO AMBIENTE S.r.l. la modifica non sostanziale e contestuale revoca e sostituzione dell'autorizzazione Det. n. 2802 del 07/08/2008 come rettificata da Det. 3382 del 01/10/2008, fissando una nuova scadenza al 30/11/2018;
- che con determinazione del Dirigente n. 904 del 17/03/2010 della Provincia di Parma, l'autorizzazione sopra citata a nome della Ditta CHIBO AMBIENTE S.r.l. (C.F.: 01408290359), è stata volturata per cambio di ragione sociale alla Ditta CHIBO S.r.l. (C.F.: 00762480341) con sede legale e impianto in Via Nobel n. 27-29/A – 43122 Parma;
- che con successivo Provvedimento della Provincia di Parma del novembre 2012, riferimento SUAP del Comune di Parma prot. n. 59347 del 04/04/2012, è stata modificata l'autorizzazione rilasciata con Det. n. 4439 del 05/12/2008 dalla Provincia di Parma, riguardo alle tipologie e ai quantitativi dei rifiuti trattabili;

**CONSIDERATO:**

- che è pervenuta presso Arpae SAC di Parma al prot. n. PgPr/2018/10628 del 21/05/2018 la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciata con determinazione n. 4439 del 05/12/2008 dalla Provincia di Parma con scadenza in data 30/11/2018;
- che nella domanda sopracitata era allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445, con la quale la Ditta dichiarava il possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 conseguita nell'aprile 2018 presso l'Ente di Certificazione IQNet (certificato n. IT-92309);
- che con nota Arpae SAC di Parma prot. n. PgPr/2018/12009 del 07/06/2018 è stato trasmesso l'avvio del procedimento e contestuale richiesta integrazioni;
- che la Ditta ha inviato le integrazioni, tra cui la richiesta di usufruire della procedura semplificata ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/2006, allegando:
  1. copia conforme della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 (certificato n. 9191.CHB2), recepite da Arpae SAC di Parma al prot. n. PgPr/2018/12512 del 13/06/2018 e il 14/06/2018 in formato cartaceo con validità dal 24/04/2018 al 06/05/2020;
  2. dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante: l'invarianza dell'attività conformemente alle condizioni dell'autorizzazione rilasciata con Det. n. 4439 del 05/12/2008 e s.m.i. dalla Provincia di Parma per l'impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13, R4 e R5) ubicati nel comune di Parma, Via Nobel n. 27-29/A; che le tipologie di rifiuti e la potenzialità dell'impianto rimarranno invariate; che l'impresa, i mezzi e gli impianti sono conformi alle prescrizioni legislative e regolamentari;
- che la ditta CHIBO S.r.l. alla data del 24/08/2018 risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori

esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;

**DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE E DI RINNOVARE L'AUTORIZZAZIONE IN PROCEDURA SPECIALE**, rilasciata con determinazione del Dirigente n. 4439 del 05/12/2008 dalla Provincia di Parma, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 208 e 209 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, **fino alla data del 07/09/2028**, alla ditta:

RAGIONE SOCIALE:	DITTA CHIBO S.r.l.
CODICE FISCALE	00762480341
SEDE LEGALE:	Via Nobel n. 27-29/A – 43122 Parma
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Chittolini Stefania
RESPONSABILE TECNICO:	Marani Cristiano
SEDE IMPIANTO:	Via Nobel n. 27-29/A – 43122 Parma

ad esercitare l'attività di messa in riserva (R13), recupero dei componenti riciclabili (R5) di rifiuti speciali pericolosi e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi presso il centro ubicato in Comune di Parma, via Nobel 27-29/A, individuato catastalmente al foglio 21 del catasto terreni del Comune di Parma ai mappali n. 84 e 85 localizzato nella CTR regionale scala 1:5.000 Elemento N.182134 "Paradigna" alle coordinate 44°50'55" N – 10°22'24" E, su una superficie pari a 856 mq;

**DI VINCOLARE** la gestione dell'impianto alle seguenti prescrizioni:

a. possono essere ritirati per la messa in riserva (R13) e successivo avvio ad altre attività di recupero autorizzate esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

Codice CER	Descrizione	Attività di recupero
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	R13
160215*	componenti pericolose rimosse da apparecchiature fuori uso	R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13
160601*	batteria al piombo	R13
160602*	batterie al nichel – cadmio	R13
160603*	batterie contenenti mercurio	R13
160604	batterie alcaline (tranne 160603)	R13
160605	altre batterie e accumulatori	R13
160606*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	R13
170401	rame, bronzo, ottone	R13
170402	alluminio	R13
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13
200133*	batterie accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, non ché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13
200134	batterie e accumulatori diverse da quelli di cui alla voce 200133	R13

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- capacità massima istantanea di stoccaggio: 29 t;
- per un quantitativo complessivo annuo non superiore a 254,4 t;

b. sono conferibili, per l'attività di messa in riserva (R13) e successivo recupero dei componenti riciclabili (R5) esclusivamente i seguenti rifiuti riconducibili ai RAEE di cui al D.Lgs. 49/2014:

Codice CER	Descrizione	Attività di recupero
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	R13 – R5
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	R13 – R5

per un quantitativo complessivo annuo non superiore a 1.760 t  
 per una capacità massima istantanea di stoccaggio = 121 t

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'attività di recupero R5 consiste in: cernita manuale sui rifiuti depositati per il recupero di parti riutilizzabili e residui non pericolosi da avviare alle successive fasi di recupero e verifica della funzionalità delle apparecchiature e dei singoli componenti e la loro eventuale riparazione per la successiva vendita quali parti di ricambio;
- l'attività di recupero (R5) dei rifiuti identificati con il CER 160213\* e 200135\* non può superare le 9 t/giorno;

c. sono conferibili, per l'attività di messa in riserva (R13) e successivo recupero (R4) esclusivamente i seguenti rifiuti riconducibili ai RAEE di cui al D.Lgs. 49/2014:

Codice CER	Descrizione	Attività di recupero
160214	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13 – R4
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13 – R4

per un quantitativo complessivo annuo non superiore a 2.656 t  
 per una capacità massima istantanea di stoccaggio = 670 t

**NEL RISPETTO** delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, alle seguenti prescrizioni:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
- di quanto dichiarato nell'autocertificazione di cui all'art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.;

**DI VINCOLARE**, altresì la gestione dell'impianto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., alle seguenti prescrizioni:

- è vietata qualsiasi miscelazione dei rifiuti riconducibili ai due codici CER;
- entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente provvedimento, oltre all'indicazione del nuovo beneficiario che è Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna, così come di seguito indicato:

- scadenza: **07/09/2030**;

- importo: euro 306.300,00 (trecentoseimilatrecento/00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;

L'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae SAC Parma; fino a tale data resteranno valide le condizioni di cui alla determinazione n. 4439 del 05.12.2008;

- la ditta è tenuta a svolgere la propria attività di trattamento RAEE in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/2014;
- in particolare lo stoccaggio di pile e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radio attive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; la movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da essi derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- il deposito delle apparecchiature RAEE deve essere eseguito con l'ausilio di tutti gli accorgimenti atti ad evitare la fuoriuscita/perdita dei componenti che rendono il rifiuto pericoloso;
- lo stoccaggio dei RAEE pericolosi può avvenire solo in aree dotate di copertura fissa e su area pavimentata avente idonee caratteristiche di impermeabilità, resistenza alla fessurazione e resistenza all'attacco chimico dei rifiuti;
- lo stoccaggio dei RAEE non pericolosi in ingresso può avvenire nelle aree indicate in planimetria con i numeri 1, 1bis e 2 (cassone scarrabile); suddette aree dovranno essere pavimentate e avere idonee caratteristiche di impermeabilità, resistenza alla fessurazione e resistenza all'attacco chimico dei rifiuti. Suddetti rifiuti dovranno inoltre essere sempre protetti dagli agenti atmosferici: dovranno essere sempre completamente incellophanati e coperti da teloni in caso di precipitazioni, in modo tale da evitare qualsiasi problema di lisciviazione;
- i rifiuti identificati con CER diversi devono essere conservati separatamente tra loro;
- i rifiuti derivanti dallo smontaggio dovranno essere conservati e depositati su superfici impermeabili;
- la ditta deve mantenere la chiusura con new-jersey anche del lato-siepe dell'area di stoccaggio 1 bis (rifiuti non pericolosi);
- la ditta deve provvedere alla:
  - redazione di protocollo operativo che preveda l'utilizzo dell'area di cernita e selezione distintamente per codice CER, al fine di evitare commistioni tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e diverse tipologie di rifiuti tra loro;

- redazione di protocollo operativo che preveda l'utilizzo del banco di lavoro in giorni diversi per i rifiuti non pericolosi e per quelli pericolosi;
- installazione di apposita cartellonistica che indichi le aree di cernita dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e le aree di stoccaggio di ciascun tipo di rifiuto;
- i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti in corrispondenza dell'area di scarico rifiuti, devono essere sempre dotati di copri-caditoia in gomma;
- con riferimento allo stoccaggio di "rifiuti da selezione e disassemblaggio", che come indicato in relazione tecnica dalla ditta avverrà in contenitori di plastica con coperchio e disposti su scaffali, è necessario che su ogni contenitore venga posta un'etichetta con il CER relativo al rifiuto stoccato, al fine di una migliore gestione dell'area. Sempre in riferimento a questa tipologia di rifiuti, la ditta dovrà verificare se in questi contenitori possono essere presenti rifiuti che contengono qualche liquido chimico e verificare che questi non vadano ad intaccare anche la plastica;
- lo stoccaggio dei rifiuti di cui al CER 160216 (stoccati nelle aree indicate in planimetria con i numeri 6, 7 e 9) dovrà avvenire all'interno di cassoni di plastica dotati di coperchio;
- dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da....) per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità;
- l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
- i rifiuti in ingresso all'impianto per i quali viene autorizzata la sola messa in riserva (R13), dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13;
- tutti i rifiuti in ingresso all'impianto in parola, per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva, debbono essere avviati ad idoneo impianto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario in conformità a quanto stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro;
- la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà esserne data comunicazione al produttore, all'Amministrazione provinciale ove ha sede lo stesso e ad Arpae SAC di Parma;
- la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
- dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
- il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;

- in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC di Parma, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;
- la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;
- Entro il 30 aprile di ogni anno il gestore dell'impianto dovrà produrre alla Provincia una relazione sull'attività svolta durante l'anno solare precedente, che dovrà riportare:
  - i quantitativi di rifiuti ricevuti, suddivisi per codice;
  - il quantitativo dei rifiuti non pericolosi destinati alle successive fasi di recupero;
  - il quantitativo delle apparecchiature funzionanti recuperate e/o riparate reimmesse sul mercato come parti di ricambio;
  - il quantitativo e la destinazione dei rifiuti pericolosi residuali dall'attività di gestione autorizzata;

**DI INVIARE** la presente Autorizzazione alla Ditta CHIBO S.r.l., ad Arpae Sezione Provinciale di Parma, all'AUSL Distretto di Parma e Servizi SIP e SPSAL e al Comune di Parma, per quanto di competenza;

**DI STABILIRE:**

- Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Sono fatti salvi i diritti di terzi;
- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- L'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

*Istruttore Direttivo Tecnico: Giovanni Maria Simonetti/Giovanni Capacchi*

*Rif. Sinadoc: 16790/2018*

IL DIRIGENTE – Arpae SAC di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

